



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
 DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/OA. 77/1148

Roma, 7 giugno 2006

OGGETTO: Assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato. Direttive.


ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= R O M A =
AL PATTO AFFILIATIVO SIAP-ANFP	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	= R O M A =
ALLA FEDERAZIONE CONSAP-ITALIA SICURA (Anip-U.S.P.)	= R O M A =
ALLA FSP (LISIPO-SODIPO-RINN. SIND. PER L'UGL)	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP-UP-FPS	= R O M A =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UILPS	= R O M A =

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia dell'unita circolare concernente l'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
 U/Amministrazione

MAS/FR

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 557/ST/289.400.01

Roma, 31 maggio 2006

OGGETTO: Assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato. Direttive.

ALL'UFFICIO AFFARI GENERALI

SEDE

ALL'UFFICIO LEGISLAZIONE E AFFARI
PARLAMENTARI

SEDE

ALL'UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA
POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

SEDE

ALL'UFFICIO PER LE RELAZIONI
SINDACALI

SEDE

ALL'UFFICIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO DI GESTIONE

SEDE

ALL'UFFICIO PER LA VALUTAZIONE DEI
DIRIGENTI

SEDE

Si trasmette, per conoscenza e per quanto di eventuale interesse, copia della circolare del 20.3.2006, concernente l'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
STUDI B. E. C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5591A/21757.M.41/2016

Roma, 20 MAR. 2008

OGGETTO: Assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato.
Direttive.

AL SIGNOR CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

AL SIGNOR DIRETTORE DELL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

AL SIGNOR DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE SEDE

AL SIGNOR DIRETTORE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SEDE

AI SIGNORI DIRETTORI DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AI SIGNORI QUESTOR LORO SEDI

e. per conoscenza,

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO
PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA QUALE RAPPRESENTANTE DEL
MINISTERO DELL'INTERNO AOSTA

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 2004, adottato in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 421, sono state rideterminate le garanzie, i supporti ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti dei Cappellani della Polizia di Stato.

Il decreto ha modificato il precedente provvedimento ministeriale del 5 febbraio 2002, al fine di meglio corrispondere alle esigenze della assistenza spirituale del personale della Polizia di Stato, nell'ottica di una più razionale articolazione del servizio e di una più capillare distribuzione sul territorio dei Cappellani.

4/3/08



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'importanza del tema dell'assistenza spirituale in rapporto alla difficile attività istituzionale svolta dagli appartenenti alla Polizia di Stato, unitamente alla comprensione del "valore aggiunto" che l'attività pastorale dei Cappellani rappresenta nella vita professionale ed umana degli operatori, inducono questo Dipartimento, ad oltre un anno di distanza dall'emanazione del predetto decreto e sulla scorta dell'esperienza maturatasi in tale lasso di tempo, ad una ulteriore riflessione sul ruolo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza può svolgere a sostegno dell'azione di assistenza spirituale per il personale e, quindi, del ministero dei Cappellani della Polizia di Stato, al fine di avviare ogni utile iniziativa volta a consentire che tale ministero sia esercitato in piena sintonia con le linee di impegno risultanti dal Decreto ministeriale in data 8 ottobre 2004.

A tale riguardo occorre subito osservare che il nuovo assetto organizzativo e territoriale dell'assistenza spirituale, caratterizzato dal graduale potenziamento degli organici, da attuarsi nell'arco di un triennio (art. 2, comma 1, del D.M. 8.10.2004), unitamente al riconoscimento, ai Cappellani stessi, di un livello e dunque di una dignità pari a quella del personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato (art. 6 del D.M. citato), richiedono che sia impresso l'opportuno impulso per assicurare l'assegnazione dei supporti logistici e dei mezzi necessari allo svolgimento dell'incarico, rimuovendo gli eventuali ostacoli che si dovessero frapporre al più ampio ed efficace esercizio del ministero pastorale.

L'esigenza sopraddeffa è, ancor più avvertita in relazione ai compiti rimessi al Cappellano Coordinatore Nazionale, al quale l'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 421 attribuisce funzioni di coordinamento e di direttiva dell'attività dei cappellani, non disgiunte da compiti di particolare complessità, con riguardo "ai necessari collegamenti con la Conferenza episcopale italiana, con le conferenze episcopali regionali, con i vescovi delle singole sedi, con i superiori religiosi, nonché tra la Conferenza episcopale italiana ed il Dipartimento della pubblica sicurezza".

Proprio in ragione delle funzioni rimesse al Cappellano Coordinatore Nazionale e della peculiarità dell'incarico ricoperto, il Decreto ministeriale del 2004 ha riconosciuto allo stesso una dignità pari a quella del personale del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato.

Sempre per il rilievo conferito alla funzione del Cappellano Coordinatore Nazionale nell'ambito dell'articolazione del servizio di assistenza spirituale, si è reso necessario prevedere l'istituzionalizzazione della figura del Cappellano Coordinatore Vicario (art. 8, comma 9, del D.M.), che sostituisce il Cappellano Coordinatore Nazionale in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nell'esercizio dell'attività pastorale in favore del personale in servizio nel Dipartimento della pubblica sicurezza, svolgendo, a tal fine, una insostituibile funzione di ausilio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

o o o

Nella consapevolezza dell'esigenza di dover conferire il giusto risalto all'opera dei Cappellani, il cui ministero pastorale costituisce un prezioso ausilio anche per le famiglie del personale della Polizia di Stato e di dover conseguentemente approntare un'organizzazione di risorse strumentali ed umane consona alla dignità delle funzioni espletate dai medesimi, si ritiene opportuno fornire le seguenti ulteriori direttive affinché le prospettate esigenze siano adeguatamente soddisfatte.

Come noto, l'art. 6, comma 2, del D.M. 8 ottobre 2004 ha previsto che, "in considerazione del ruolo riconosciuto", l'Amministrazione assicuri ai Cappellani della Polizia di Stato, oltre che l'ospitalità nei propri alloggi collettivi in occasione dei servizi fuori sede, anche la disponibilità, ove possibile, di un alloggio di servizio individuale.

E' di tutta evidenza quanto sia rilevante, ai fini dell'esercizio dell'attività pastorale, che l'alloggio sia concesso, se possibile, nell'ambito della medesima sede in cui è collocata la struttura di polizia presso la quale il Cappellano svolge il suo ministero sacerdotale, onde conseguire più efficacemente quella funzione di vicinanza agli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle loro famiglie che è particolarmente preziosa nei momenti critici della loro vita privata e professionale.

Pertanto, si invitano i Direttori Interregionali della Polizia di Stato affinché, nell'esercizio dei compiti di monitoraggio e gestione delle disponibilità alloggiative presenti negli immobili di pertinenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché di adozione dei relativi provvedimenti di assegnazione, sia verificata, nei rispettivi ambiti territoriali, la reale possibilità di assegnare ai Cappellani della Polizia di Stato, nelle strutture in cui operano, un alloggio che sia decoroso, consono alla dignità del compito svolto e funzionale alle loro necessità.

Come è noto, il Decreto ministeriale in data 10 ottobre 2001, nel determinare i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, ha distinto la categoria degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico da quella degli alloggi di servizio in temporanea concessione.

Risulta evidente che l'impegno assunto dal Ministro dell'Interno, in attuazione dell'Intesa del 9 settembre 1999 con il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, di consentire, ove possibile, la fruizione di un alloggio ad ogni Cappellano, non può che riguardare la categoria degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico, da assegnarsi qualora le esigenze di servizio e di mobilità del personale della Polizia di Stato, che ha titolo alla fruizione di tali alloggi, siano state soddisfatte e salvaguardate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nel solco del medesimo impegno che mira, come si è detto, a garantire ai Cappellani della Polizia di Stato un corredo di risorse logistiche che consenta di svolgere al meglio il proprio ministero sacerdotale, il D.M. 8 ottobre 2004 ha previsto che ai Cappellani sia assicurata la disponibilità di un locale da adibire ad ufficio, corredato delle necessarie dotazioni logistiche.

I Direttori Interregionali della Polizia di Stato, pertanto, dovranno adoperarsi, nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite, al fine di ricercare idonee soluzioni per l'assegnazione ai Cappellani di un ufficio nell'ambito della medesima sede in cui è collocata la struttura di polizia presso la quale gli svolgono il loro ministero, che sia adeguato alle necessità, munito delle indispensabili dotazioni, anche di livello informatico, e possibilmente situato in ambienti che risultino di facile accesso per il personale della Polizia di Stato e per i relativi familiari. Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. dell'8 ottobre 2004, occorrerà garantire la disponibilità di un telefono portatile in quanto strumento indispensabile per consentire l'immediata reperibilità del sacerdote, nonché la disponibilità di un automobile di servizio, previa richiesta, qualora necessaria per l'espletamento del ministero pastorale all'esterno delle strutture presso le quali i Cappellani sono chiamati ad operare. Le richieste che perverranno in tal senso andranno valutate con riguardo alle caratteristiche specifiche dell'attività pastorale, per sua natura destinata ad esplicarsi anche e soprattutto nei giorni prefestivi e festivi per la celebrazione dei riti liturgici.

Alle iniziative per assicurare una adeguata organizzazione logistica dovrà essere affiancato un impegno di collaborazione al ministero sacerdotale dei Cappellani, al fine di consentire che i medesimi siano tempestivamente informati, con la dovuta riservatezza, delle situazioni di particolare difficoltà nelle quali l'appartenente alla Polizia di Stato o la sua famiglia eventualmente versò: tale impegno è condizione necessaria perché possa essere avviata l'opera di sostegno umano e spirituale che rende particolarmente preziosa l'attività pastorale nei confronti dei credenti.

Con la medesima attenzione dovranno essere valutati gli aspetti logistici in relazione alla dignità conferita al Cappellano Coordinatore Nazionale.

In particolare, l'esigenza di garantire al medesimo l'indispensabile autonomia di movimento in relazione all'alto ministero assegnatogli rende necessario, in riferimento alle previsioni del D.M. dell'8 ottobre 2004, che, a richiesta, l'autovettura di servizio sia resa disponibile per l'intero arco della giornata.

Parimenti occorrerà rendere tempestivamente edotto il Cappellano Coordinatore Nazionale di tutte le comunicazioni riguardanti la direzione, l'amministrazione e la gestione del personale della Polizia di Stato, diramate dagli uffici centrali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ad eccezione di quelle di carattere operativo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Come risulta evidente, è intenzione di questo Dipartimento che sia data completa attuazione all'Intesa siglata il 9 settembre 1999 tra il Ministro dell'Interno ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cui reale significato è anche quello di consentire che siano apprestati tutti gli strumenti affinché i Cappellani, per il ministero pastorale esercitato in favore dei poliziotti, si sentano realmente parte della istituzione Polizia di Stato.

E' significativo che, a tal fine, nel D.M. dell'8 ottobre 2004 sia stato previsto che, in considerazione del ruolo riconosciuto ai Cappellani, l'Amministrazione debba assicurare ai medesimi "con modalità e criteri analoghi a quelli previsti per il personale della Polizia di Stato". l'accesso alle mense di servizio e la fruizione dei servizi e delle convenzioni previste per il cennato personale. Affinché ciò avvenga, particolare cura dovrà essere prestata a che le convenzioni, stipulate dall'Amministrazione per conseguire facilitazioni e vantaggi a favore del personale della Polizia di Stato, siano portate tempestivamente a conoscenza dei Cappellani, onde consentire ai medesimi di potersi avvalere, previa esibizione del documento di riconoscimento rilasciato da questo Dipartimento, delle medesime condizioni per la fruizione di beni e/o servizi.

Anche il rimborso delle spese sostenute dai Cappellani per gli spostamenti effettuati in occasione della partecipazione ai convegni di aggiornamento ed alle iniziative promosse dal Cappellano Coordinatore Nazionale, preventivamente autorizzate da questo Dipartimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.M. dell'8 ottobre 2004, andrà effettuato con la massima celerità.

Si confida nel fattivo impegno delle SS. LL. per l'attuazione delle presenti direttive.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della pubblica sicurezza
De Vignaro